



## Disposizioni generali riguardanti piccole imbarcazioni e imbarcazioni costiere svizzere

### Note generali

«L'attestazione svizzera di bandiera» per piccole imbarcazioni (per le acque costiere e le vie d'acqua interne straniere) è stata creata per permettere ai proprietari di imbarcazioni non idonee di navigare in acque straniere. In queste rispettive acque territoriali di Stati stranieri, **la legislazione locale deve essere sempre osservata in via prioritaria**. L'attestazione di bandiera per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere è valida per l'area di navigazione sulle acque interne e costiere straniere entro **un massimo di 12 o 24 miglia nautiche** rispettivamente dalla riva o dalla costa più vicina, corrispondenti ai rispettivi confini delle acque territoriali straniere con l'alto mare. Questa restrizione può essere derogata solo per le regate ufficialmente annunciate con scorta di sicurezza.

Le seguenti spiegazioni riproducono le disposizioni più importanti dell'Ordinanza sugli yacht (Ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri; RS 747.321.7), che devono essere osservate quando si conduce una piccola imbarcazione.

Come Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la Svizzera ha anche firmato diversi trattati internazionali che regolano la navigazione marittima internazionale. Questi sono quindi considerati come diritto svizzero. Le convenzioni pertinenti riguardano principalmente la navigazione marittima commerciale. Tuttavia, ci sono regolamenti che si applicano in parte anche alla navigazione sportiva e da diporto.

Il seguente elenco delle disposizioni dell'Ordinanza sugli yacht e delle convenzioni internazionali pertinenti è inteso come un aiuto e una panoramica e non pretende di essere esaustivo. È anche responsabilità del proprietario dello yacht e del comandante della nave conoscere e osservare i regolamenti pertinenti anche nell'area della sovranità di altri Stati.

### **1. Bandiera svizzera, porto d'immatricolazione e nome della barca (analogamente all'art. 1 cpv. 3 dell'Ordinanza sugli yacht)**

La bandiera svizzera da esporre è rettangolare: lunghezza = 1 1/2 x larghezza (art. 3 cpv. 2 e allegato I della Legge sulla navigazione marittima [Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30]). Il nome del porto d'immatricolazione BASILEA – in una delle tre lingue ufficiali svizzere – nonché il nome dello yacht devono essere apposti sull'imbarcazione nella forma usuale (art. 9 dell'Ordinanza sugli yacht).

### **2. Modifica di una voce nell'attestazione di bandiera (analogamente all'art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Qualsiasi cambiamento di un'informazione inserita nell'attestazione di bandiera deve essere segnalata immediatamente all'USNM inviando l'attestazione di bandiera. Le modifiche all'attestazione di bandiera possono essere apportate solo dall'USNM.

### **3. Proroga del periodo di validità (analogamente all'art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza sugli yacht)**

L'attestazione di bandiera è valida per un massimo di tre anni. Una proroga di uno, due o al massimo tre anni può essere richiesta all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Il relativo modulo è reperibile sul sito web dell'USNM. È necessario fornire le prove pertinenti.

Una volta scaduta la validità dell'attestazione di bandiera, lo yacht non è più autorizzato a battere bandiera svizzera. La validità o il periodo di validità non possono essere interrotti. Questo vale anche se la barca non viene utilizzata o si trova a terra.

### **4. Responsabilità (analogamente all'art. 15 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Il proprietario di uno yacht svizzero è responsabile secondo le disposizioni degli articoli 48, 49 e 121 della Legge sulla navigazione marittima (Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30) e degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni. (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni]; RS 220).

### **5. Esercizio e governo della barca (analogamente all'art. 16 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Il proprietario di una barca svizzera deve condurre lui stesso la barca o affidarne la guida a un comandante. In particolare, un'associazione deve designare un comandante responsabile. La designazione di uno straniero come comandante è ammissibile solo se ciò non equivale a un'elusione delle prescrizioni sulla cittadinanza. Le disposizioni della Legge sulla navigazione marittima relative al comandante di una nave d'alto mare che si applicano alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere svizzere valgono per il comandante della nave e per il proprietario se quest'ultimo non ha designato un comandante.

### **6. Comandante di una barca (analogamente all'art. 19 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Ogni comandante di una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera necessita di un certificato di capacità per governare la barca, che deve almeno corrispondere alle qualifiche pertinenti per le acque interne svizzere. Gli altri requisiti dipendono dalla legislazione locale sulle acque straniere in cui si naviga.

### **7. Trasporti remunerati (analogamente all'art. 17 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Il trasporto commerciale di persone o merci su una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera è vietato. Nel campo di applicazione dell'Ordinanza sugli yacht, l'attività commerciale è definita come la fornitura di tutti o parte dei mezzi di sostentamento del proprietario attraverso il reddito derivante dal funzionamento della nave.

Se, invece, l'imbarcazione viene gestita senza l'intenzione di realizzare un profitto, cioè solo per coprire i costi associati alla manutenzione e al funzionamento dell'imbarcazione (p. es. manutenzione e ispezioni, riparazioni, materiali operativi, stipendi del personale, costi del capitale con il normale ammortamento), non vi è uso commerciale, cioè questa operazione è consentita.

### **8. Affidamento a terzi (analogamente all'art. 18 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera può eccezionalmente essere consegnata a terzi stranieri per l'uso, a condizione che ciò non equivalga a un'elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario. È proibito cedere la piccola imbarcazione o l'imbarcazione costiera a terzi per scopi commerciali. Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dell'imbarcazione e

risponde, secondo le disposizioni della Legge sulla navigazione marittima e dell'Ordinanza sugli yacht, dei danni causati in tale esercizio.

### **9. Documenti da conservare sempre a bordo (analogamente p. es. all'art. 20 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Quando si utilizzano piccole imbarcazioni o imbarcazioni costiere svizzere, occorre sempre portare a bordo i seguenti documenti:

- l'attestazione di bandiera e le presenti linee guida (se la barca non è in uso, l'attestazione deve essere conservata con cura; il rilascio di un duplicato è soggetto a una tassa)
- il certificato di capacità del comandante (cfr. punto 6)
- il certificato di assicurazione di responsabilità civile
- se ci sono più di 6 comproprietari: il contratto di comproprietà (preferibilmente in inglese)

La conservazione di altri documenti dipende dai regolamenti internazionali e nazionali validi per le rispettive acque navigabili. È responsabilità del comandante informarsi su di essi.

### **10. Sicurezza della struttura**

Le barche intavolate in un registro cantonale in base alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201) e intestate all'attuale proprietario non necessitano di ulteriori controlli di sicurezza se viene presentata la licenza di navigazione valida.

Per le barche che si trovano permanentemente all'estero e non hanno una licenza cantonale, è necessario presentare una perizia secondo gli allegati 1A o 1B della richiesta di attestazione di bandiera e/o un certificato di sicurezza estero valido. Questi dovrebbero confermare che l'imbarcazione, nella sua condizione attuale, è almeno conforme ai regolamenti esistenti per la navigazione costiera e/o in acque interne nel Paese interessato ed è equipaggiata di conseguenza.

Per le barche nuove di fabbrica ex cantiere, una copia del corrispondente certificato di tipo e/o del certificato di costruzione può anche essere presentata come certificato di sicurezza per il rilascio iniziale dell'attestazione di bandiera. In alternativa, si può anche dimostrare il rispetto delle norme per le imbarcazioni sportive e da diporto sulle acque interne svizzere

### **11. Attrezzatura di sicurezza**

I regolamenti dei Paesi e delle categorie sono vincolanti per le piccole imbarcazioni. Come minimo deve essere presente l'equipaggiamento di sicurezza richiesto dalla legislazione svizzera sulla navigazione interna (art. 132 o allegato 15 dell'Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere; RS 747.201.1).

Inoltre, le regole di equipaggiamento per gli yacht sotto bandiera svizzera devono essere osservate, per analogia, dalle piccole imbarcazioni o imbarcazioni costiere. Tali regole sono disponibili sul sito web dell'USNM.

### **12. Equipaggio della nave assunto (analogamente all'art. 21 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Se il proprietario di uno yacht, di una piccola imbarcazione o di un'imbarcazione costiera svizzera di stazza inferiore a 300 GT assume un comandante, un ufficiale di bordo o un marittimo per condurre l'imbarcazione dietro compenso, si applicano per analogia gli articoli della Legge sulla navigazione marittima (RS 747.30) e dell'Ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301) elencati nell'articolo

03/2022

Ufficio svizzero della navigazione marittima USNM  
Elisabethenstrasse 33, casella postale, 4010 Basilea  
Tel. +41 58 467 11 20, fax +41 58 467 11 29  
Settore yacht, tel. +41 58 467 11 26  
[dv.ssa@eda.admin.ch](mailto:dv.ssa@eda.admin.ch); [www.smno.ch](http://www.smno.ch)

21 capoverso 1 dell'Ordinanza sugli yacht. Inoltre, si applica il Codice delle obbligazioni svizzero (disposizioni sul contratto di lavoro).

Per gli yacht a partire da 300 GT si applicano tutte le disposizioni di diritto del lavoro della Legge sulla navigazione marittima e della relativa ordinanza, e quindi anche quelle della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (RS 0.822.81).

### **13. Cancellazione dal registro (analogamente all'art. 13 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Se la proprietà cambia, cioè se l'imbarcazione viene venduta, regalata, affonda ecc., l'attuale proprietario deve richiedere immediatamente all'USNM la cancellazione dell'imbarcazione.

Il modulo relativo alla domanda di cancellazione è reperibile sul sito web dell'USNM.

Per la registrazione dello yacht all'estero è di solito necessario un certificato ufficiale di cancellazione, che viene rilasciato dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima in conformità con la domanda nel modulo di cancellazione.

Se uno dei requisiti per la registrazione non è più soddisfatto, lo yacht sarà ufficialmente cancellato dal registro. Ciò avviene in particolare in caso di inaffidabilità permanente, ritiro del potere di disposizione del proprietario, certificato di bandiera scaduto da molto tempo, ecc. Violazioni gravi o ripetute delle disposizioni dell'Ordinanza sugli yacht (per esempio uso commerciale; assicurazione di responsabilità civile assente, insufficiente o non riconosciuta; funzionamento senza identificazione, ecc.) e in determinate circostanze, le infrazioni alle disposizioni applicabili della Legge sulla navigazione marittima e dell'Ordinanza sulla navigazione marittima possono comportare – oltre alle eventuali conseguenze penali – anche la cancellazione.

### **14. Regolamenti internazionali applicabili (analogamente all'art. 16 dell'Ordinanza sugli yacht)**

Le disposizioni delle convenzioni internazionali, le regole e le consuetudini di navigazione ratificate o dichiarate applicabili dalla Svizzera si applicano alla condotta e all'esercizio di uno yacht, una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera nella misura in cui esse si applicano anche a tali imbarcazioni (art. 16 cpv. 3 dell'Ordinanza sugli yacht).

#### **A. COLREG**

La Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (International Regulations for Preventing Collisions at Sea COLREG; RS 0.747.363.321) si applica a tutte le navi in alto mare e nelle acque con esso comunicanti navigabili da navi marittime e deve quindi essere osservata sistematicamente anche dalle piccole imbarcazioni e imbarcazioni costiere.

#### **B. SOLAS**

La Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS, RS 0.747.363.33) stabilisce norme minime per la sicurezza delle navi al fine di garantire la protezione della vita umana in mare.

La SOLAS si concentra sulla navigazione commerciale. Tuttavia, il quinto capitolo (capitolo V della SOLAS) sulla sicurezza della navigazione si applica ugualmente a tutte le navi, e quindi anche alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere svizzere.

#### **In particolare si devono osservare le seguenti regole:**

- 29 La guardia deve avere a disposizione una tabella con immagini che mostrano i segnali di salvataggio

- 31 / 32 Obbligo di segnalare i pericoli percepiti come ghiaccio, condizioni meteorologiche estreme o altri pericoli immediati per la navigazione
- 33 Obbligo di prestare assistenza
- 34 Dovere di pianificare correttamente i viaggi, tenendo conto della sicurezza della navigazione, evitando situazioni pericolose e proteggendo l'ambiente
- 35 Divieto di uso improprio dei segnali di soccorso

Le regole 15-28 del capitolo V della SOLAS non sono applicabili alle piccole barche inferiori a 150 GT. Tuttavia, si applicano alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere di 150 GT e oltre; **le norme pertinenti sono dettagliate nei regolamenti di equipaggiamento per gli yacht battenti bandiera svizzera**. Questi sono reperibili sul sito web dell'USNM.

### C. MARPOL

La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dalle navi del 1973 e il suo protocollo del 1978 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL; RS 0.814.288.2) sono ampiamente applicabili a tutte le navi, compresi le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere.

L'allegato I (MARPOL I) regola la prevenzione dell'inquinamento da petrolio. Il campo di applicazione delle singole disposizioni varia molto. Alcune delle disposizioni sono applicabili anche alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere (ad esempio l'art. 14 cpv. 4 e l'art. 15 cpv. 6 MARPOL). La maggior parte delle disposizioni si applica a partire **da 400 GT** o solo a certi tipi di navi commerciali, come le petroliere.

L'allegato IV (MARPOL IV) regola **la prevenzione dell'inquinamento delle acque di scarico delle navi**. L'allegato si applica a tutte le navi **di 400 GT** o più e a tutte le navi certificate **per trasportare almeno 15 persone**.

L'allegato V (MARPOL V) contiene le norme per la **prevenzione dell'inquinamento marino da rifiuti generati dalle navi**. Alcuni regolamenti si applicano già alle navi di tutti i tipi e **a partire da 12 metri di lunghezza totale**. **Le norme corrispondenti sono dettagliate nel regolamento di equipaggiamento per gli yacht battenti bandiera svizzera** e sono reperibili sul sito web dell'USNM.

L'allegato VI (MARPOL VI) regola la prevenzione dell'inquinamento atmosferico delle navi. Le disposizioni sono applicabili anche alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere (in particolare per quanto riguarda le sostanze che riducono l'ozono, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il particolato, i composti organici volatili e la combustione a bordo delle navi; obblighi aggiuntivi in materia di efficienza energetica si applicano **a partire da 400 GT**).

### D. Tonnage Convention

La Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ships; RS 0.747.305.412) richiede che le navi di certe dimensioni siano misurate secondo le regole internazionali.

L'USNM richiede quindi la presentazione di un certificato di stazza rilasciato secondo le regole internazionali per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere con un numero ammissibile di almeno 15 persone, almeno 750kW di potenza di propulsione totale, almeno 100 GT o una lunghezza totale di oltre 20 metri.

Le esenzioni sono concesse su richiesta per le navi con un numero ammissibile di persone inferiore a 15 se si ritiene che i valori della lunghezza determinata secondo le disposizioni della Convenzione

internazionale sulla stazzatura delle navi non superino con certezza i 24 metri o una stazza lorda di 100 GT.

Un controllo delle navi secondo le regole internazionali con emissione del corrispondente certificato di stazza è offerto da tutte le società di classificazione riconosciute dall'USNM e da varie autorità portuali e marittime straniere, tra cui l'Agenzia federale tedesca marittima e idrografica (<http://www.bsh.de/>).

L'elenco delle società di classificazione riconosciute dall'USNM è disponibile sul sito web dell'USNM.

#### **E. Altre convenzioni internazionali che possono essere applicabili (elenco non esaustivo)**

- Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (International Convention on the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers [STCW Convention]; RS 0.747.341.2)
- Convenzione sul lavoro marittimo, 2006 (Maritime Labour Convention [MLC]; RS 0.822.81)
- Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships [AFS Convention]; RS 0.814.295)
- Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks [Nairobi Convention]; RS 0.747.363.5)
- Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (Ballast Water Management Convention [BWM Convention]; RS 0.814.296)
- Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [CLC Bunker Oil Convention]; RS 0.814.294)